

P.G. 17831 del 10/02/2014 – fasc. 9.1.2/15/2013

PROROGA VALIDITA' DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI ATTINGERE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del DPR 207/2010)

Il sottoscritto Ing. Davide Parmeggiani, Direttore del Settore Lavori Pubblici,

RENDE PUBBLICO

che il Settore Lavori Pubblici prevede di affidare ulteriori servizi di ingegneria ed architettura per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008.

A tal fine si ritiene opportuno, per economicità del procedimento e stante la prevista modifica istituzionale dell'Ente, utilizzare l'elenco già formato nel 2013 anche per gli affidamenti di servizi relativi a lavori dell'Elenco Annuale Lavori Pubblici 2014 allegato al presente avviso. Pertanto coloro che nel 2013 hanno presentato domanda di inserimento non dovranno più ripresentarla.

Qualora altri soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. da d) ad h) del D.Lgs. 163/2006¹, fossero interessati ad essere inseriti, in ordine di arrivo, in fondo all'elenco già formato nel 2013, dovranno far pervenire apposita domanda alla Provincia di Bologna – **Servizio Archivio e Protocollo Generale** – Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna, utilizzando lo schema allegato al presente avviso (allegato A per le persone fisiche e allegato B per le persone giuridiche).

Gli inviti verranno spediti via fax ad almeno cinque soggetti e gli importi a base di gara saranno calcolati sulla base del regolamento di cui al Decreto del Ministero di Giustizia del 31/10/2013, n. 143 in vigore dal 21/12/2013. La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del prezzo più basso.

Prima della spedizione dei singoli inviti, se del caso, potrà essere richiesto ai professionisti (anche a quelli già inseriti nell'elenco) di confermare il mantenimento dei requisiti di abilitazione di cui all'art. 98 e allegato XIV del [d.lgs 81/2008](#).

Per rispettare i limiti di partecipazione alla singola gara previsti dall'art. 253 comma 1, 2 e 3 del DPR 207/2010² ed evitare incompatibili partecipazioni contemporanee alla stessa gara, la Provincia

¹ 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: (*omissis*)

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (*lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008*)

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

inviterà alla gara il primo operatore economico nell'ordine dell'elenco. L'altro, che non può partecipare alla medesima gara, sarà il primo degli invitati alla gara successiva e così di seguito.

La Provincia si riserva comunque la facoltà di non affidare alcun servizio a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni.

Si informa altresì che l'inserimento nell'elenco non comporterà l'attribuzione di alcun diritto all'operatore economico in ordine all'eventuale affidamento del servizio, né alcun obbligo specifico in tali termini per la Provincia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

- Dott.ssa Laura Conti, tel 0516598224 – e-mail laura.conti@provincia.bologna.it

- Dott.ssa Maria Antonietta Robb, tel 0516598370 – e-mail mariaantonietta.robb@provincia.bologna.it

IL DIRETTORE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Ing. Davide Parmeggiani

documento firmato digitalmente

- Allegati:
- A Schema di istanza in bollo per persone fisiche;
 - B Schema di istanza in bollo per persone giuridiche;
 - C Elenco lavori 2014;
 - D Informativa sul trattamento dei dati personali e giudiziari.

all'articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.